

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAG. 2004

ADDI 28 MAG. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 218
 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

SPORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Salvo	"
AUGELLO	Antonio	Assessore	ROE LOTTA	Donato	"
CIARANIELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Antonio	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
 ADMESSE

PRESENTI: Simeoni - Dionisi - Iannarilli - Saponaro - Verzaschi

DELIBERAZIONE N. -433-

OGGETTO:

approvazione art. 11, dello schema di contratto di servizio tra la Regione Lazio e l'ARCEA Lazio S.p.A., secondo la nuova
 formulazione sostituisce lo stesso articolo n. 11 nello schema di Contratto di Servizio approvato con propria precedente
 Deliberazione n.75 del 06.03.2004;



433 28 MAG. 2004 9

Oggetto: approvazione art. 11, dello schema di contratto di servizio tra la Regione Lazio e l'ARCEA Lazio S.p.A., secondo la nuova formulazione sostituisce lo stesso articolo n. 11 nello schema di Contratto di Servizio approvato con propria precedente Deliberazione n.75 del 06.02.2004;

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e LL.PP.

- VISTO l'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- VISTA la Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EE.LL., in attuazione del capo I° della Legge 15 maggio 1997 n. 59;
- VISTA la L.r. 6 agosto 1999 n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- VISTO in particolare, l'articolo 194, comma 6°, lettera b) ed in riferimento agli articoli 124 e 125 della su citata legge;
- VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, concernente l'individuazione della rete stradale ed autostradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale è individuata la rete viaria regionale;
- VISTA la L.r. 28 OTTOBRE 2002, N.37, "Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa od a pedaggio della rete autostradale ed infrastrutturale di viabilità a pedaggio nel Lazio";
- VISTA la L.R. n.6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
- VISTO il Regolamento regionale n.1 del 06.09.2003 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1232 del 06.09.2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1314 del 01.10.2002, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1063 del 24.10.2003, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture al Dr. Ing. Cristiano Costanzo;
- VISTA la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti, prot. n. 4 del 25.10.2002, di attuazione dell'art. 160 del regolamento n.1/2002;
- VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta n. 128 del 02.02.2004 che delega, tra l'altro, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ing. Cristiano Costanzo all'adozione degli atti finali dei procedimenti afferenti la materia "viabilità di competenza regionale";

Premesso

- che con D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, si individuava la rete stradale ed autostradale nazionale, e a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si individuava la rete viaria regionale;
- che con L.R. 28 ottobre 2002, n.37, veniva istituita una Società per Azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa od a pedaggio della rete autostradale di competenza della Regione Lazio";



433 28 MAG. 2004 6

- che si è regolarmente proceduto all'individuazione del socio privato cui alla medesima legge istitutiva di detta ARCEA ;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 2003 è stato approvato lo Statuto della medesima Società Arcea Lazio S.p.A. preordinato alla costituzione della stessa mediante stipula dell'Atto Costitutivo;

- che con atto del 21.05.2003 Rep. n. 32360 e n. 7809 di Raccolta del dr. Mario SCATTONE, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la società ARCEA S.p.A è stata costituita.;

- che al fine di procedere alla stipula del Contratto di Servizio di detta Società con la Regione Lazio in data 06.02.2004 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 si è proceduto all'approvazione del relativo schema;

- che in detto schema all'art. n. 11 " Risorse Finanziarie" risulta necessario meglio specificare quanto relativo alle risorse finanziarie e finanziamenti pubblici;

RITENUTO pertanto di dover sostituire detto articolo con una nuova formulazione più completa e puntuale circa i rispettivi intenti finanziari;

CONSIDERATO che detta modifica deve avvenire con Deliberazione della Giunta Regionale dato che lo schema originario era stato sottoposto all'approvazione della medesima Giunta Regionale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 06.02.2004 e lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere tra la Regione Lazio e l'Arcea;

VISTO l'articolo n. 11 secondo la nuova formulazione allegato e parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione di cui alla Direttiva n. 3 del 01/12/2003 del Presidente della Regione Lazio con esito favorevole;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. di approvare l'allegato art. 11 dello schema di contratto di servizio, secondo la nuova formulazione allegata e parte integrante della presente Deliberazione, che sostituisce lo stesso articolo n. 11 nello schema di Contratto di Servizio approvato con propria precedente Deliberazione n.75 del 06.02.2004;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

31 MAG. 2004




ART. 11
Risorse finanziarie

La Società impronta la propria attività ed organizzazione a criteri di economicità ed efficienza restando inteso che a carico della Regione Lazio non potrà gravare un onere complessivo superiore al 40% dei singoli interventi.

L'ammontare dei finanziamenti pubblici erogati in attuazione dell'accordo quadro Governo-Regione Lazio e del D.Leg.vo n. 190 del 20.8.2002 saranno normalmente e comunque computati alla società ARCEA come contribuzione della Regione Lazio nell'ambito della quota del 40% di sua competenza.

Inoltre la Società porrà in essere un sistema di contabilità analitica, certificata da una società di revisione, che consenta di rilevare separatamente le risultanze economiche delle varie attività svolte.



A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

Allegato (1)

REGIONE LAZIO

Schema di Contratto di Servizio

per l'affidamento all'ARCEA Lazio S.p.A. delle funzioni di cui all'articolo 1 della L. R. 37/2002

TRA

La REGIONE LAZIO in persona del Direttore del Direzione Regionale Infrastrutture, Ing. Cristiano Costanzo, il quale interviene al presente atto in forza del Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio n. 109 del 13.11.2003;

E

ARCEA Lazio S.p.A. con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.212, in persona dell'Amministratore Delegato, dr. Ruggiero Borgia, il quale interviene al presente atto in forza di

PREMESSO

- che la legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regione ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa" ha, tra l'altro, conferito alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi o alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;
- che il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ha disciplinato il conferimento delle funzioni;
- che la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 " Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" fermo restando quanto indicato all'art. 3 commi 1 e 4 e in conformità a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, ha riservato alla Regione le funzioni e compiti amministrativi concernenti:
 - a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:
 - 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
 - 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
 - 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete regionale che verrà realizzata;
 - 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;

- 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale;
- 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari della Società affidataria della rete viaria regionale;
- b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del D.lg. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
- c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonché la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, attività che vengono affidate mediante il presente contratto di servizi;
- d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse;
- e) l'approvazione delle concessioni di costruzione o di gestione di autostrade;
- f) il controllo dell'attività della Società affidataria del servizio relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.
- che con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98 comma 2 del D.Lvo 112/98 vengono individuate le strade regionali;
 - che con il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 è stata effettuata l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dagli art. 99 e 102 del D.Lgvo 112/98 in materia di viabilità con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;
 - che con deliberazione del Consiglio regionale del 18 ottobre 2000 n. 18 sono stati definiti i criteri di individuazione delle reti viaria regionale ai sensi dell'art. 206 della legge regionale 14/1999;
 - che la legge regionale del 28 ottobre 2002 n. 37, in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale, agli artt. 53 e 54, ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 2325 c.c. di una società per azioni a prevalente capitale regionale (ARCEA Lazio S.p.A.) per la progettazione, esecuzione, manutenzione della rete autostradale regionale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio, nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio della stessa, attribuendole, come indicato all'art. 5 della medesima legge 37/2002, le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art. 124 comma 1 lett. c) L.R. 14/99;
 - che la Regione Lazio, con bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 4 parte 3 del 10.2.2003, ha indetto una gara pubblica per la selezione del socio privato di minoranza di una Società mista a partecipazione regionale maggioritaria denominata "Arcea Lazio", cui affidare la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale del Lazio e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio da realizzarsi prioritariamente relativamente alle opere di cui alla Legge 443 del 21.12.2001, identificate dalla Delibera Cipe del 21.12.2001 (allegato 2, punto 5);
 - che tale procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione all'Associazione temporanea di Imprese costituita da Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., MPS Merchant Banca per le piccole e medie imprese S.p.A. e Consorzio 2050;
 - che con atto del 21/05/03 rep. N. 32360, raccolta n. 7809 per Notaio Mario Scattono è stata costituita la Società ARCEA Lazio S.p.A., tra la Regione Lazio, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. - MPS Merchant Banca per le piccole e medie imprese S.p.A. e Consorzio 2050;
 - che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/2002 la Regione Lazio affida l'esercizio delle funzioni e dei

compiti previsti dall'art. 1 della L.R. 37/2002 alla Società ARCEA S.p.A. sulla base di apposito contratto di servizio:

- che in particolare l'art 5 della L.R. n. 37/2002 prevede che l'affidamento dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della suddetta legge regionale 37/2002 debba essere disciplinato mediante contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, ne definisca il contenuto come identificato nel medesimo articolo 5;
- che il predetto art. 5 della L.R. n. 37/2002 stabilisce inoltre una specifica disciplina in materia di realizzazione ed affidamento dei lavori inerenti l'oggetto sociale;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. del _____, è stato approvato lo schema di contratto di servizio previsto dall'art 5 L.R. 32/2002, secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

Il presente contratto di servizio ha per oggetto la disciplina dei termini e delle condizioni per l'affidamento alla Società ARCEA Lazio S.p.A. delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 28.10.2002, n. 37, inerenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonché la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali. autostadale

Per la realizzazione delle ulteriori infrastrutture individuate dalla Regione Lazio, si procederà mediante la stipula di appositi contratti di servizio attuativi.

ART. 2

Attività della società

L'adempimento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 1 sarà disciplinato da specifici atti attuativi del contratto di servizi, relativi a singole infrastrutture o tratte funzionali delle stesse.

ART. 3

Atti attuativi del contratto di servizi

Con la stipula dei predetti atti attuativi del contratto di servizi la Società, previa verifica delle condizioni di fattibilità tecnica, economico e finanziaria di ogni singolo intervento, assumerà l'obbligo di provvedere, per quanto di ragione:

- a) alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed alla realizzazione delle infrastrutture;
- b) alla riqualificazione ed al potenziamento della rete stradale esistente;
- c) agli espropri;
- d) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture attraverso la manutenzione e la riparazione delle stesse;
- e) alla gestione delle infrastrutture in condizione di equilibrio economico-finanziario;
- f) alla definizione delle tariffe e delle relative modalità di adeguamento annuale;
- g) alla riscossione ed all'incameramento dei pedaggi;
- h) alla organizzazione e gestione del servizio soccorso stradale e comunque all'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per garantire la sicurezza del traffico;
- i) alla promozione e/o gestione di attività strumentali ed ausiliarie del servizio, ivi comprese quelle finalizzate a valorizzare gli asset e ad incrementare la redditività aziendale;
- l) a presentare alla Regione, con cadenza trimestrale, la relazione sulle attività, sui loro costi e ricavi, sui rapporti di controllo e collegamento della Società medesima con altri soggetti;
- m) all'inserimento nella nota integrativa dei bilanci di esercizio, della valutazione ai sensi dell'art

2426 n. 4 cod. civ., di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., ove la valutazione delle medesime partecipazioni nei conti di bilancio, sia effettuata secondo diverso criterio

I contratti di servizi, inoltre, prevederanno la facoltà della Società di:

- a) porre in essere nelle sedi stradali e relative pertinenze, direttamente o mediante terzi, qualsiasi attività e/o operazione commerciali consentite dal proprio statuto societario;
- b) concedere, a titolo oneroso, a terzi anche mediante subconcessioni o contratti di diritto privato parte delle sedi autostradali e delle relative pertinenze per la costruzione e gestione di opere e di impianti;
- c) costruire e gestire i parcheggi anche custoditi, piattaforme logistiche e nodi di interscambio, anche partecipando ad apposite Società con terzi;
- d) porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa vigente;
- e) installare e fornire reti di telecomunicazione ed eventuali altre reti di servizi, nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di provvedere al servizio di gestione delle autostrade ed all'assistenza all'utenza;

I proventi di dette attività saranno integralmente di esclusiva competenza della Società.

I contratti di servizi, prevederanno altresì l'obbligo della Società di corrispondere alla Regione un importo pari allo 0,50% dei ricavi netti rinvenienti dai pedaggi.

Tali importi sono aggiuntivi ai canoni per la concessione d'uso di cui al successivo articolo 6.

ART. 4

Progettazione e piani economico-finanziari

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente

L'iter approvativo e gli adempimenti correlati saranno disciplinati nei contratti di servizi, tenendo conto della natura e della specificità dell'opera progettata, di eventuali accordi Stato-Regione e della normativa applicabile alla fattispecie.

Il progetto preliminare di ogni singolo intervento o tratto funzionale dello stesso dovrà essere corredato da un piano economico-finanziario che individua i parametri economico-finanziari del progetto di investimento (costi di investimento, ricavi e costi operativi, imposizione fiscale, metodi ed aliquote di ammortamento) e quant'altro necessario per l'individuazione dei fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione dell'opera e dei ricavi rinvenienti dall'attività di gestione. In particolare il piano economico-finanziario dovrà indicare, tra l'altro:

- la stima dei costi necessari per la progettazione, per gli espropri, gli indennizzi e per la realizzazione dell'intervento;
- la stima dei tempi di esecuzione;
- la stima dei costi di gestione e di manutenzione;
- le ipotesi delle fonti di finanziamento pubbliche, anche comunitarie, e privato, e le previsioni della relativa copertura;
- le ipotesi della tempistica dell'erogazione dei finanziamenti tenendo conto dei fabbisogni finanziari del progetto;
- le ipotesi fiscali;
- l'individuazione delle garanzie;
- l'analisi dei rischi, ove necessaria;
- la stima delle tariffe e comunque dei ricavi della gestione o delle attività diverse;
- la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito e la stima degli eventuali dividendi da distribuirsi ai soci della Società;
- le modalità di revisione annuale delle tariffe.

ART. 5

Lavori

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28.10.2002 n. 37 i lavori di realizzazione delle infrastrutture, il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, potranno essere realizzati direttamente dalla Società anche attraverso l'affidamento diretto ad imprese collegate o ai soci privati.

Qualora i lavori siano di importo superiore alla suddetta soglia di rilevanza comunitaria, gli stessi potranno essere realizzati mediante affidamento diretto ad imprese collegate o ai soci privati nella misura massima del 70%.

L'affidamento diretto ai soci privati equivale all'esecuzione diretta da parte della Società affidante.

La realizzazione dei lavori non eseguiti direttamente dalla Società ai sensi del precedente comma del presente articolo, saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile.

ART. 6

Concessione d'uso

Per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 1, la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale Lazio del 28.10.2002 n. 37, trasferirà alla Società, in regime di concessione, le sedi stradali, con relative pertinenze ed opere accessorie, appartenenti al demanio regionale.

Nei piani economico-finanziari confluirà l'entità del canone di concessione che la Società dovrà corrispondere alla Regione e la durata per ciascuna sede stradale.

Le infrastrutture realizzate e/o riqualificate e/o implementate dalla Società saranno trasferite alla Regione all'esito.

ART. 7

Espropri

Le espropriazioni e le occupazioni di terreni necessari per la realizzazione delle infrastrutture verranno effettuate a cura e spese della Società ai sensi della normativa vigente.

All'uopo i piani economico-finanziari indicheranno i relativi costi e le spese generali.

ART. 8

Standards

Tutti gli interventi di costruzione dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali di buona qualità e personale specializzato al fine di garantire la piena efficienza dell'opera in ogni sua parte e l'economicità della gestione.

Ogni singolo contratto di servizi dovrà contenere la previsione di adeguati livelli di qualità e sicurezza delle opere e dei servizi.

In ogni caso, la qualità della rete viaria realizzata e delle infrastrutture connesse non dovrà essere inferiore agli standard delle principali reti viarie europee.

ART. 9

Gestione dell'opera

La Società provvederà alla gestione delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti realizzati secondo criteri improntati ad efficienza ed a standards qualitativi elevati ed in modo da generare i necessari flussi di cassa.

ART. 10

Piano di programma



La Regione e la Società stipuleranno, con cadenza triennale, un Piano di programma, redatto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità. Tale Piano individuerà gli obiettivi perseguibili nel periodo di riferimento, per la gestione, il miglioramento, la manutenzione e l'incremento della rete stradale e autostradale tenuto conto dei limiti delle risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla Regione e dalle entrate proprie. Il Piano di programma è aggiornabile e rinnovabile anche annualmente, a seguito della verifica di attuazione su base annuale.

ART. 11

Risorse finanziarie

La Società impronta la propria attività ed organizzazione a criteri di economicità ed efficienza restando inteso che a carico della Regione Lazio non potrà gravare un onere complessivo superiore al 40% dei singoli interventi.

Inoltre la Società potrà in essere un sistema di contabilità analitica, certificata da una società di revisione, che consenta di rilevare separatamente le risultanze economiche delle varie attività svolte.

ART. 12

Vigilanza

La Regione eserciterà le funzioni di controllo e vigilanza sulla Società, sulla base delle norme legislative vigenti o dei regolamenti di settore applicabili.

La Regione si riserva la facoltà di eseguire ogni controllo necessario ad accertare l'esatta esecuzione delle attività da parte della Società.

La Società trasmetterà alla Regione i dati e le informazioni necessari per la valutazione dei risultati di cui al Piano di Programma e per la implementazione ed aggiornamento del sistema informativo regionale sulla viabilità.

Tali informazioni dovranno comunque comprendere:

- budget previsionale annuale delle attività della Società;
- schede trimestrali circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei singoli interventi;
- relazione annuale circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del programma degli interventi;
- relazione al 30 giugno di ciascun anno circa l'andamento della gestione dei primi sei mesi, compresi dati di natura economico-patrimoniale;
- comunicazione tempestiva di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi programmati.

La Società dovrà inoltre:

- consentire un collegamento informatico diretto entro il 30/06/2005 finalizzato all'accesso, attraverso modalità da concordare, alla propria banca dati con riferimento alle materie oggetto del presente affidamento;
- fornire entro la fine di ogni anno i dati relativi agli indici di qualità del servizio con particolare riferimento alla sicurezza e continuità.

ART. 13

Potenzialità di azione

E' fatto obbligo alla Società di comunicare tempestivamente alla Regione eventuali circostanze che determinino criticità nella realizzazione e gestione delle infrastrutture

ART. 14

Assicurazioni

La Società terrà indenne la Regione da ogni responsabilità comunque correlato alle attività da essa poste in essere. All'uopo la Società stipulerà apposito contratto assicurativo All Risks.
La Società dovrà altresì prestare le ulteriori garanzie che saranno previste nei contratti di servizi.

ART. 15

Oneri fiscali

La Regione esonera la Società dall'obbligo di corrispondere tasse e imposte di alcun genere sulle strade di sua proprietà e relative pertinenze, derivanti da occupazioni temporanee o permanenti del sotto o soprassuolo con cantieri, condotte, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati all'esercizio degli impianti, e, più in generale, in caso di occupazioni temporanee o permanenti del sottosuolo o soprassuolo per l'esecuzione dei lavori collegati ai servizi affidati.

ART. 16

Proprietà

Le infrastrutture, le relative opere pertinenziali, gli impianti, i terreni sui quali insistono e quant'altro ad essi attinente sono di esclusiva proprietà della Società.

ART. 17

Trasferimento

Ad esaurimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, la Società provvederà al trasferimento in proprietà della Regione, delle infrastrutture e degli impianti, in buono stato di conservazione e liberi da pesi e/o ipoteche.

Il trasferimento verrà fatto constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 18

Esclusività

La Società esercita i compiti e le funzioni di cui al precedente art. 1 esclusivamente in favore della Regione Lazio.

La Società, pertanto, non potrà svolgere attività in favore di altre amministrazioni, enti o privati, salvo espressa autorizzazione della Regione.

ART. 19

Collegio Arbitrale

Tutte le controversie insorte tra le parti sulla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno deferite, ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati uno da ciascuna parte, ed il terzo nominato congiuntamente dai primi due ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio così costituito ha sede in Roma nel luogo da esso fissato, e decide la controversia secondo diritto nel termine di 180 giorni dalla costituzione, salvo proroghe.

ART. 20

Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio in Roma. Via

ART. 21

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico della Società.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, lavori pubblici e di realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale, ove applicabili e non in contrasto.

ART. 23

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, la Società provvederà in via immediata alla progettazione preliminare ed alla verifica delle condizioni di fattibilità tecnica ed economico finanziaria, delle infrastrutture, ricomprese nella delibera CIPE del 21.12.2001 e di seguito indicate:

- a) corridoio medio tirrenico
- b) Cisterna – Valmontone
- c) completamento Orte – Civitavecchia.

Nel contempo, per l'infrastruttura di cui al punto c) la Regione potrà in essere tutte le attività necessarie al trasferimento da parte dell'Anas delle relative sedi stradali ...

Successivamente e all'esito della predetta verifica saranno stipulati i relativi atti attuativi del contratto di servizi ai sensi del precedente art. 3, che regoleranno anche l'iter approvativo e gli adempimenti correlati, tenendo conto della natura delle opere, dell'accordo stipulato tra lo Stato e la Regione Lazio e della normativa di riferimento.

